



Decalogo per l'uso responsabile dei prodotti fitosanitari



Si tratta di un progetto del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale di Regione del Veneto che ha lo scopo di **sensibilizzare cittadini/consumatori sul Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)** e sulle azioni che la Regione del Veneto sta conducendo.

La **sicurezza alimentare** e la **tutela dell'ambiente** sono tra le priorità dell'Unione Europea: la disciplina in materia di autorizzazione ed impiego

dei Prodotti Fitosanitari vi rientra a pieno titolo.

Con la [direttiva europea n. 128 del 2009](#), l'UE ha stabilito che tutti gli Stati Membri devono attivare, se non già in essere, misure volte a limitare gli effetti negativi, ossia i rischi per la salute e l'ambiente, legati all'uso dei Prodotti Fitosanitari. Le misure riguardano principalmente: la formazione degli "addetti ai lavori"; il controllo delle attrezzature usate per la distribuzione dei prodotti; la tutela dell'ambiente; limitazioni all'uso dei prodotti in aree frequentate dalla popolazione; l'obbligo per le aziende di applicare i principi della difesa integrata.

La direttiva è stata recepita in Italia dal [decreto legislativo 150 del 14 agosto 2012](#) e dal successivo [Piano di Azione Nazionale](#) (GU n. 35 del 12 febbraio 2014) che contiene le indicazioni specifiche per la realizzazione delle diverse misure. Tra queste è prevista una azione di informazione e sensibilizzazione in materia, rivolta in generale alla popolazione.

Questo decalogo può contribuire a tale scopo, con un'informazione sintetica ma per quanto possibile completa ed equilibrata; è rivolto ai cittadini/consumatori e a tutti coloro che a vario titolo sono interessati, fornendo anche i riferimenti ai documenti dove approfondire i temi trattati, alle Strutture regionali e di altri Enti competenti.

1 - I Prodotti Fitosanitari sono necessari?



L'agricoltura moderna deve assicurare la produzione di cibo di qualità e in quantità sufficiente a soddisfare la domanda dei consumatori. Tenuto conto della rapida crescita della popolazione

mondiale dal 1950, pari 2,5 miliardi, ad oggi, oltre 7 miliardi, ciò non sarebbe stato possibile senza l'uso dei prodotti fitosanitari.

Questi possono essere considerati come le "medicine" delle piante, usate per eliminare le malerbe o per difenderle da parassiti diversi, come funghi e insetti. Non diversamente da ciò che avviene con le medicine in campo umano o veterinario.

Il Parlamento europeo, nell'approvare la legge fondamentale in materia, ossia il [Regolamento 1107/2009](#), conferma che, al fine di assicurare e migliorare la produzione agricola, questi prodotti sono necessari. Allo stesso tempo, tuttavia, occorre tener conto dei rischi e dei pericoli che il loro utilizzo può comportare per la salute umana, gli animali e l'ambiente.

Per questo la normativa europea in materia di autorizzazione dei prodotti fitosanitari e di controlli sugli alimenti è sicuramente tra le più restrittive a livello mondiale. Negli ultimi 20 anni l'Unione Europea ha vietato moltissimi prodotti usati in precedenza, in quanto destavano preoccupazione per la salute o per l'ambiente. Ha inoltre adottato, come sopra indicato, una specifica direttiva per il loro corretto impiego.

2 – Approvazione ed Etichetta



Prima di essere messi in commercio, i Prodotti Fitosanitari devono essere approvati dall'autorità competente.

L'approvazione viene richiesta da una Società produttrice. La procedura è complessa in quanto richiede prima una valutazione

della sostanza attiva, che viene fatta a livello comunitario, e successivamente un'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato Membro, in Italia il [Ministero della Salute](#), che approva anche l'etichetta con cui il prodotto viene messo in commercio, e la pubblica nell'apposita [banca dati](#).

L'etichetta riporta innanzitutto la classificazione tossicologica del prodotto, attraverso appositi [pittogrammi](#) e frasi di pericolo; sono le stesse presenti su tutti i prodotti contenenti sostanze pericolose, di impiego industriale o anche domestico, come molti detersivi. In relazione al livello e al tipo di pericolo è necessario adottare le opportune precauzioni nell'impiego, tra cui l'uso di dispositivi di protezione individuale. Ad esempio se si usa una sostanza "corrosiva", come l'ipoclorito di sodio o "varechina", sarà opportuno proteggere quantomeno le mani e gli occhi: infatti, la varechina può arrecare all'utilizzatore un danno immediato ed in questo caso si parla di tossicità acuta. Ma ci possono essere anche casi di tossicità con effetti non immediati, cioè derivata da sostanze, ad esempio i vapori della benzina, che possono provocare danni nel lungo periodo (tossicità cronica), per cui ogni prodotto, anche fitosanitario, va

utilizzato con cautela e nella più stretta osservanza delle modalità d'impiego.

L'etichetta contiene poi informazioni relative alle colture su cui il prodotto può essere distribuito, alla dose, al numero massimo di trattamenti ammessi, ai giorni che devono trascorrere prima della raccolta, al corretto impiego e conservazione - vanno conservati in locali o appositi armadietti chiusi a chiave -, allo smaltimento dei contenitori - che vanno consegnati a ditte autorizzate allo smaltimento di prodotti pericolosi.

Per maggiori informazioni si veda la [Guida per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari](#) recentemente pubblicata dalla Regione del Veneto.

3 - Formazione e Consulenza



A partire dal 26 novembre 2015 entrano pienamente in vigore le nuove disposizioni relative all'acquisto e alla vendita dei PF. Per l'acquisto e l'utilizzo è necessario avere acquisito lo specifico certificato di abilitazione o

"patentino", a seguito di apposito corso e relativo esame. Il patentino è personale e rinnovabile ogni 5 anni, previo frequenza ad appositi corsi di aggiornamento.

I **rivenditori** di prodotti fitosanitari - sono 700 in Veneto - devono avere alle dipendenze personale in possesso della specifica abilitazione all'attività di vendita. Anche in questo caso si tratta di personale formato, periodicamente aggiornato, che ha l'importante compito di fornire all'acquirente/utilizzatore informazioni adeguate sul corretto impiego del prodotto e istruzioni in materia di sicurezza. Il rivenditore ha inoltre l'obbligo di accertare la validità del patentino, l'identità dell'acquirente e di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero dell'abilitazione, tracciando così la vendita di qualsiasi prodotto.

La [direttiva europea n. 128 del 2009](#) prevede inoltre che venga ufficialmente riconosciuta la figura ed il ruolo del **consulente**; si tratta di tecnici diplomati o laureati, che hanno ottenuto una specifica abilitazione e il cui compito è diffondere e aiutare le aziende ad applicare le migliori pratiche e tecniche finalizzate alla riduzione dell'impiego dei prodotti fitosanitari, secondo le strategie della difesa integrata e della difesa biologica.

4 - L'acquisto dei prodotti fitosanitari



Il [decreto legislativo n. 150/2012](#), che ha recepito la [direttiva europea 128 del 2009](#) sull'uso sostenibile, ha stabilito che a partire dal 26 novembre 2015 i PF destinati ad utilizzatori

professionali possono essere venduti solo presso rivendite autorizzate e a persone in possesso di specifica abilitazione o "patentino".

Da tale data, chi non possiede il "patentino" può acquistare prodotti per il trattamento di colture

destinate all'autoconsumo (ad esempio per la protezione delle piante del proprio orto, frutteto o vigneto) caratterizzati da ridotta pericolosità, che saranno disponibili solo presso le rivendite autorizzate e che porteranno in evidenza la frase **"Prodotti fitosanitari per uso non professionale"**.

Inoltre presso le stesse rivendite di prodotti fitosanitari, ma anche presso vivai (garden), fiorerie e supermercati è possibile acquistare prodotti in confezioni di piccola taglia oppure già diluiti, utilizzabili esclusivamente su colture floricole ed ornamentali in giardini privati. Ne sono esempio i prodotti per il controllo dell'oidio o "mal bianco" della rosa e di altre specie ornamentali, oppure contro afidi o bruchi che infestano piante nel giardino privato. Sulla loro etichetta, si trova la dicitura "Registrazione Ministero della Salute numero/PPO ...", dove la sigla PPO, posta vicino al numero di registrazione, identifica la tipologia di prodotti e sta per **Prodotti per Piante Ornamentali**.

Non sono da confondere con i PF, i **"Presidi medico-chirurgici"** o **"Biocidi"**, di libera vendita, che non sono usati per la protezione delle piante, ma, ad esempio, per eliminare insetti come zanzare, cimici, formiche o altri che possono dare fastidio all'uomo. Anche in questo caso, va fatta attenzione alle specifiche indicazioni di uso riportate in etichetta.

5 - Prodotti fitosanitari e Popolazione



In diverse aree del Veneto, come in altre parti d'Italia, il modello di **urbanizzazione diffusa**, ha portato ad una stretta compenetrazione tra campagna e zone residenziali. In alcuni casi, in aree caratterizzate da

coltivazioni di pregio, come viticoltura, frutticoltura od orticoltura, i comuni hanno dovuto adottare specifiche norme, all'interno dei **Regolamenti di Polizia Locale**, per rispondere alle richieste dei cittadini preoccupati dall'uso dei prodotti fitosanitari in prossimità delle abitazioni.

La Regione del Veneto, con delibera del 17 luglio 2012, tenuto conto di queste esperienze, ha approvato ed inviato a tutte le amministrazioni comunali gli **"Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari"** unitamente ad una proposta di Regolamento, in linea con quanto previsto dalla direttiva europea n. 128 del 2009.

Il successivo [Piano di Azione Nazionale](#) affronta il tema **dell'uso dei prodotti fitosanitari in aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree verdi all'interno di plessi scolastici o strutture sanitarie, aree agricole adiacenti alle aree sopraccitate, indicando la necessità di ridurre l'uso e di eliminare quelli che possono destare preoccupazione per la salute umana. La Regione del Veneto sta quindi rivedendo le proprie linee di indirizzo, mentre le autorità locali competenti dovranno adottare i necessari provvedimenti.

6 – Prodotti fitosanitari e Ambiente



La **tutela dell'ambiente**, con particolare riferimento alle acque ed alle aree naturali protette è un tema importante a livello europeo, già oggetto di specifiche norme, che la **direttiva**

europea n. 128 del 2009 riprende con forza. L'obiettivo è **ridurre al minimo la contaminazione delle acque** superficiali (corsi d'acqua, laghi, acque costiere) a tutela della vita acquatica e la contaminazione delle acque superficiali e profonde (falde acquifere) destinate al consumo umano. Le principali misure riguardano: il **rispetto di distanze** dai corpi idrici, riportate nelle etichette dei prodotti in relazione alla loro pericolosità; la creazione di fasce inerbite lungo le rive; il rispetto delle distanze di legge per i punti di captazione delle acque ad uso potabile (vedi **Piano Regionale tutela acque**).

La direttiva istituisce inoltre l'obbligo del **controllo delle irroratrici**, ossia le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari sulle coltivazioni e in ambito extraagricolo. E' previsto che tutte le attrezzature che hanno superato i 5 anni devono essere sottoposte a specifiche verifiche presso officine o centri prova autorizzati. Per questo la Regione del Veneto ha riorganizzato e potenziato, nel 2011, un apposito **servizio**.

Per quanto riguarda le **aree naturali protette**, oltre che per la tutela delle acque, sono state emanate apposite **Linee Guida**, che riportano proposte e soluzioni da inserire nei piani di gestione, ai fini di una maggior tutela delle specie e habitat interessati. Dati sullo stato dell'ambiente e delle acque sono disponibili sul sito dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (**ARPAV**).

7 – La Difesa Integrata



La **direttiva 2009/128/CE** sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ha reso obbligatoria, per tutte le aziende agricole, a partire dal 1° gennaio 2014, l'applicazione dei principi e

criteri della difesa integrata. Nel recepimento nazionale sono previsti due livelli nell'applicazione della difesa integrata: **un livello di base, obbligatorio per tutte le aziende**, e un livello più avanzato che prevede l'adesione volontaria.

Le strutture Regionali sono coinvolte nelle attività di formazione - tramite appositi corsi - e di **informazione continua**, in quanto i produttori devono essere messi nelle condizioni di avere conoscenze costantemente aggiornate relativamente a: sintomi ed evoluzione delle principali malattie delle piante; come verificarne la presenza nelle coltivazioni; quando e se è il caso di intervenire; con quali tecniche e prodotti.

Il **Settore Fitosanitario** è il punto di riferimento, in collaborazione con **ARPAV-Agrometeo**, e **Veneto Agricoltura**. Attraverso un'apposita rete meteorologica, osservazioni in campo e riunioni

periodiche sul territorio viene seguita l'evoluzione delle principali colture e delle relative avversità e vengono fornite informazioni settimanali sotto forma principalmente di bollettini di difesa integrata. Fondamentale è il ruolo svolto nell'attività di consulenza da parte delle strutture associative che operano sul territorio - associazioni produttori, consorzi di tutela, consorzi di difesa, cooperative, cantine -, in grado di raggiungere direttamente le aziende agricole.

Il **livello volontario** comporta l'adesione a protocolli o disciplinari che prevedono l'esclusione o limitazioni all'impiego di prodotti fitosanitari, pur autorizzati, al fine di raggiungere obiettivi di qualità e di tutela ambientale superiori (**Linee Guida di Difesa Integrata**). Ciò comporta un maggiore impegno professionale ed economico da parte delle aziende interessate. Le motivazioni possono essere diverse: la possibilità di valorizzare il prodotto attraverso appositi marchi, come il marchio di qualità nazionale o il marchio "**Qualità Verificata**" istituito dalla Regione Veneto; il miglioramento dell'immagine del prodotto, ad esempio il vino, rispetto all'area di produzione; rapporti contrattuali con la GDO - Grande Distribuzione Organizzata - che richiede standard di qualità specifici.

8 - L'Agricoltura Biologica



Il **Reg. CE 834/2007** definisce la produzione biologica un sistema di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull'interazione tra **le migliori pratiche**

ambientali, un alto livello di **biodiversità**, la **salvaguardia delle risorse naturali** e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di **benessere degli animali**.

Per quanto riguarda la difesa delle colture, è **vietato l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica**, mentre possono essere utilizzati prodotti fitosanitari a base di sostanze ammesse dal **Regolamento CE 889/2008**, ad esempio: sostanze di origine naturale, come olii vegetali e piretrine; microrganismi; sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica, come rame e zolfo.

L'agricoltura biologica va incontro alla richiesta di quella parte di consumatori che chiedono alimenti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali; allo stesso tempo evita lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali.

Per questa duplice funzione sociale le aziende che vi aderiscono, sottoponendosi ai relativi controlli degli Enti preposti, **vengono sostenute con incentivi economici**.

In **Italia** l'agricoltura biologica interessa 45.000 aziende e una superficie di circa 1.300.000 ettari, pari al 10% della superficie agraria. E' seconda in Europa per superficie coltivata con metodo biologico, dopo la Spagna, e quinta a livello mondiale. Le colture interessate sono in prevalenza prati e pascoli, cereali, olivo.

In **Veneto** le aziende biologiche sono 1.200, per una superficie interessata di 15.200 ettari. Vi sono comprese anche colture specializzate, come la vite,

2.400 ettari, e i fruttiferi, 1.950 ettari. Per maggiori informazioni si può consultare il sito del Sistema d'Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica - [SINAB](#).

9 - Coltivare senza prodotti fitosanitari?



Occorre anzitutto considerare che **un campo coltivato è in ogni caso la modificazione di una situazione naturale preesistente**: un bosco, un prato, una zona umida. Pertanto l'ambiente

naturale o ecosistema reagirà cercando di eliminare in qualche modo il nuovo indesiderato inquilino, che sia un campo di frumento, di pomodori o un vigneto.

Al fine di rendere le piante coltivate meno soggette alle avversità che possono comprometterne la produzione e la qualità, è fondamentale considerare **l'ambiente di coltivazione**, ossia il clima e il terreno adatti. Il frumento coltivato al Sud Italia è poco soggetto ad oidio, ruggini e altre malattie, mentre nel Centro-Nord Europa, per le frequenti piogge, sono necessari da 3 a 5 trattamenti chimici. L'uso di **varietà resistenti o tolleranti alle malattie**, frutto della ricerca e della innovazione, senza trascurare la riscoperta delle **varietà tradizionali**, può contribuire a limitare l'insorgere di malattie fungine e, quindi, l'uso di fungicidi. Contro gli insetti parassiti, come afidi e bruchi, un aiuto importante può venire da **molti insetti utili** (ad es. le coccinelle) che sono presenti in particolare dove si mantengono infrastrutture ecologiche (tipo siepi e boschetti) e che vanno sempre rispettati.

La **qualità e sanità del materiale utilizzato** per l'impianto, ossia sementi, piantine di ortaggi, astoni di piante da frutto o barbatelle di vite, è fondamentale. Per questo ci sono i controlli da parte dei Servizi Fitosanitari e di Enti preposti alla certificazione delle sementi.

La **rotazione delle coltivazioni**, negli anni, sullo stesso appezzamento, permette di ridurre l'uso di erbicidi e la carica di parassiti nel terreno. La **potatura** dei tralci in eccesso, al momento opportuno, riduce molto l'incidenza della muffa grigia dell'uva. Molto utile anche l'**asportazione** delle piante, parti di piante e foglie colpite dai parassiti e la loro eliminazione attraverso sistemi di compostaggio o l'interramento.

Per riassumere il ruolo delle diverse forme di agricoltura oggi applicabili, si può fare un paragone con i mezzi di trasporto: spostarsi a piedi o in bicicletta è la soluzione ideale: si elimina qualsiasi fonte di inquinamento ma ci si sposta con lentezza; in ambito agricolo ciò corrisponde alla coltivazione senza prodotti fitosanitari. Spostarsi coi mezzi pubblici significa utilizzare mezzi che contribuiscono a ridurre l'inquinamento, pur senza eliminarlo, come l'agricoltura biologica, che ha comunque un certo impatto sull'ambiente. La difesa integrata, che utilizza anche sostanze di sintesi chimica, potrebbe essere paragonata all'automobile, comoda e veloce, ma con un maggiore impatto ambientale. È evidente che le diverse soluzioni culturali dipendono

dagli obiettivi del produttore, come la scelta del mezzo di locomozione dipende dagli spostamenti che si devono fare.

10 - Sicurezza degli alimenti e Controlli



I rischi per i consumatori possono derivare dalla **presenza negli alimenti di inquinanti chimici o biologici**. Tra questi: residui dei PF; altre sostanze chimiche o metalli pesanti; additivi, coloranti e conservanti; presenza di agenti patogeni.

Chi si occupa di garantire che gli alimenti di origine animale o vegetale che arrivano sulla tavola dei consumatori siano sicuri, è l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (**EFSA**). Tenuto conto che non si può escludere del tutto la presenza di sostanze indesiderate, l'EFSA valuta e stabilisce entro quali limiti la loro presenza non comporta alcun rischio, tenuto conto della varietà della dieta adottata dai cittadini europei nei diversi Paesi e del fatto che ci sono categorie di persone ritenute più a rischio, come i bambini o le donne incinte. Questi limiti sono stabiliti per i prodotti vegetali, come frutta e ortaggi e per gli alimenti di origine animale, come latte, carni e uova, secondo i più elevati standard di sicurezza e salubrità a livello mondiale. Sono costantemente aggiornati e pubblicati su apposito database denominato **EU - Pesticides database**.

Esiste inoltre un sistema di controlli e di allerta europeo e la possibilità di intervenire sulla base di nuovi studi e conoscenze, in applicazione del principio di precauzione. Il Ministero della Salute e le **strutture regionali che si occupano della Prevenzione** fanno parte di questo sistema. A loro compete l'attuazione dei programmi ufficiali di controllo sugli alimenti, i cui **risultati** sono resi pubblici. Ogni anno in Italia vengono analizzati circa 6.000 campioni per quanto riguarda la presenza di residui di fitosanitari. I campioni irregolari (il che non significa che rappresentano un rischio per la salute, ma solo il superamento del livello legale di residuo) sono meno dell'1%. È un dato migliore della media europea, e conferma l'impegno e la vocazione dell'agricoltura italiana nell'agroalimentare di qualità. A maggiore garanzia dei consumatori, oltre ai controlli ufficiali effettuati dagli enti preposti, un numero molto maggiore di analisi viene effettuato annualmente dagli stessi produttori, dalle catene di supermercati e dall'industria alimentare, per assicurarsi che i prodotti commercializzati rispettino i rigorosi standard di qualità europei.

Credits

Testi a cura di:

Gabriele Zecchin

Coordinamento tecnico:

Roberto Salvò, Marco Cavestro, Tommaso Tommasi

Progetto di Regione del Veneto - Dipartimento

Agricoltura e Sviluppo rurale

Web:

<http://www.piave.veneto.it/web/consumatori/decalogo-prodotti-fitosanitari>